Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO
- DIV. I - SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO.

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLE COMMISSIONE CENTRALE E COMMISSIONI REGIONALI PERMANENTI TRIPARTITE (EX COMMISSIONI REGIONALI PER L'IMPIEGO) – ANNO 2001 – ARTICOLO 26, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 675/77.

QUADRO DI RIFERIMENTO

A giugno 2001 termina la XIII legislatura e se ne inaugura una nuova, segnata da un cambio del Governo e di maggioranza politica.

Ad ottobre il nuovo esecutivo elabora e pubblica il "Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia" che contiene: una parte dedicata all'analisi delle "inefficienze ed iniquità" del mercato del lavoro, anche alla luce delle Raccomandazioni rivolte all'Italia dall'Unione Europea nell'ambito della "Strategia Europea sull'Occupazione"; una parte propositiva intesa a realizzare gli obiettivi della crescita del tasso di occupazione (verso i livelli posti in sede europea) e del miglioramento della qualità del lavoro ("more and better jobs") come indicati nel Consiglio Europeo di Lisbona del 2000 e in quello di Stoccolma dell'anno 2001.

In particolare[1], è richiamato il *Titolo V* della *Costituzione* che all'art *117*, così come emendato dalla *Legge costituzionale n. 3/2001*[2], assegna alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di "tutela e sicurezza del lavoro". Il tema ha suscitato polemiche e contrastanti tesi interpretative ma nel "Libro Bianco" vengono respinte quelle più riduttive mettendo in rilievo che "il nuovo assetto federale interessi anche la regolazione del mercato e dei rapporti di lavoro", pur subordinando l'esercizio dei poteri legislativi predetti all'emanazione di una "normativa-cornice" a livello nazionale.

L'esecutivo affronta anche il tema della "flessibilità in entrata" annunciando non solo un intervento ulteriormente deregolativo sulla disciplina di istituti consolidati ma anche l'introduzione di nuovi istituti contrattuali come il "lavoro intermittente (o a chiamata)" e quello "a progetto".

[1] *Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia, Roma, ottobre 2001, Parte Seconda, I,1 Regole e Strumenti, Europa e Federalismo, pag. 15 e ss...*

[2] A seguito del risultato favorevole del referendum del 3 agosto 2001 è stata pubblicata in G.U. n. 248 del 24.10.2001 la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 contenente "Modifiche al titolo v della parte seconda della Costituzione".

Quanto al collocamento privato, già con *Legge 388/2000, art 117* (finanziaria per il 2001) è stata modificata la disciplina della mediazione privata di cui all'articolo *10* del *Dlvo n. 469/1997*, introducendo il regime di accreditamento delle **società di ricerca e selezione del personale** nonché **di supporto alla ricollocazione professionale**, accanto a quello, già esistente, di autorizzazione all'esercizio dell'attività di mediazione (incontro tra domanda ed offerta di lavoro)[3].

Con *D.M. 18 aprile 2001* (in G.U. Serie Generale n. 110 del 14.05.01) sono stati definiti i criteri per l'accreditamento dei soggetti che esercitano attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale di cui all'art. *10, commi 1-ter e 1-quater* del *Dlgs n. 469/97* (nel testo modificato dall'*art 117, comma 3, lett. a),* della *Legge 388/2000*). Contestualmente, il Ministero del Lavoro, D.G.I. ha provveduto ad emanare una circolare di dettaglio (*Circ. 24.05.01 n.* 57) [4].

Già nel 2001, accanto alle società autorizzate alla mediazione (circa cinquanta), ammontano a settanta le società che il Ministero del Lavoro ha accreditato alla ricerca e selezione o all'"outplacement".

Le società autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo (**lavoro interinale)** ex *Legge 196/97* dal Ministero del Lavoro,.a seguito di parere espresso dalla Commissione Centrale per l'Impiego, sono complessivamente sessantatre[5].

In relazione all'attuazione e sviluppo dei **Servizi pubblici per l'impiego** [6] con Nota del 23 gennaio 2001 (n. 41/SDGI/01) il Ministero del Lavoro ha precisato che, quanto alle procedure di accesso ai finanziamento del Fondo Sociale Europeo, vige la regola della "procedura aperta" per l'affidamento ai fini dell'attuazione dei servizi medesimi [7].

Dopo il Dlgs n. 181/2000, il *DPR 7 luglio 2000 n. 442*, che ha disciplinato l'istituzione dell'elenco anagrafico e della scheda professionale, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 13 febbraio 2001; le caratteristiche sono state definite nei successivi *D.M.* del *30 maggio 2001*:

[3] *Anche in questo settore, nel Libro Bianco il Governo annuncia riforme: in particolare, la rivisitazione del vincolo dell'"oggetto sociale esclusivo" sia per le agenzie di mediazione che per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui alla Legge n. 196/1997, nell'ambito di un "disegno riformatore che riconduca ad un unico sistema autorizzatorio l'intervento dei privati nella mediazione tra domanda ed offerta di lavoro".*

[4] *Inoltre, con nota M.L.P.S., D.G.I. del 14 settembre 2001, sono stati forniti chiarimenti sulla presentazione delle domande di accreditamento per la ricerca e selezione "ovvero" per il supporto alla ricollocazione, e per l'esercizio della mediazione come comprensiva delle precedenti.*

[4] *Si ricordano le note del M.L.P.S., D.G.I., 27 settembre 2001 prot n. 1/981 AG 8/1 sulla "Competenza dei Centri per l'impiego relativamente alle comunicazioni di assunzione dei lavoratori temporanei" e 3 aprile 2001 prot. n 222 L.I. inerente le modalità di svolgimento dell'attività di fornitura mediante agenti commerciali, limiti e forme.*

[6] *In collaborazione con l'Isfol, il Ministero del Lavoro, DGI, ha avviato specifiche indagini regionali e provinciali sfociate nel "Primo rapporto di monitoraggio sui Servizi pubblici per l'impiego", presentato con un Seminario il 16 marzo 2001: dall'analisi di tali informazioni emerge una situazione alquanto differenziata sul territorio nazionale, con alcune aree in cui il livello dei servizi raggiunto può dirsi già soddisfacente, ed altre in cui il processo di riforma decolla con una certa difficoltà.*

[7] *Nell'anno 2001, a seguito di numerosi quesiti pervenuti, il Ministero del Lavoro, D.G.I., ha dovuto chiarire con più note la tematica della ammissibilità o meno di "affidamenti diretti" a società "miste" costituite o partecipate dagli enti locali per la gestione dei servizi pubblici per l'impiego (così note del 24.05.2001, del 20.06.01 e del 22.10.2001 in pubblicazioni D.G.I. 2001 "Riferimenti normativi comunitari e nazionali dei Servizi pubblici per l'impiego in Italia).*

l'alimentazione e l'aggiornamento delle informazioni relative ai soggetti inoccupati o disoccupati, o degli occupati in cerca di altra e diversa occupazione, provengono dagli interessati e dalle comunicazioni (su assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro) che i datori di lavoro devono obbligatoriamente fornire ai servizi per l'impiego; altra fonte è costituita dalle agenzie di lavoro temporaneo e di mediazione privata.

Ancora, con *Dlgs 6 settembre 2001 n. 368* è stata profondamente modificata la disciplina del lavoro a tempo determinato consentendo l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato in presenza di "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", eliminando così sia le cause tassativamente determinate di cui alla *Legge n. 230/1962* sia il rinvio alla contrattazione per l'individuazione delle ipotesi giustificative.

Quanto agli strumenti volti a favorire l'occupazione, in base all'*articolo 78* della *Legge 388/2000* (finanziaria per il 2001) i **piani per l'inserimento professionale** (P.I.P.) dei giovani privi di occupazione (art. *15 D. L. 16 maggio 1994, n. 299*, convertito, con mod., dalla *legge 19 luglio 1994, n. 451*, e succ. mod.), avviati alla data del 30 giugno 2001, possono essere comunque conclusi entro il termine previsto dagli stessi piani

E' proseguito il ricorso ai **tirocini** formativi e di orientamento di cui alla *Legge n. 196/97*. Con Decreto 22/1/2001 sono stati rimborsati gli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area.

In materia di **lavori socialmente utili** l'art 78 della finanziaria per il 2001 ha previsto che "il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000".[8]

[8] *Conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà avere una durata massima di otto mesi".*

*1) L'**articolo 78 L. 388/2000** stabilisce che: " le convenzioni prevedono: a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1; b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione*

Con la Legge 18 ottobre 2001 n. 383 (articoli 1, 1-bis, 2 e 3) si è inteso incentivare l'emersione del cosiddetto "lavoro sommerso", ossia dei rapporti di lavoro che non rispettano le norme fiscali e previdenziali, facendo rientrare nella legalità gli operatori (datori di lavoro e lavoratori) che ne sono fuori: i vantaggi per chi effettua l'emersione consistono in notevoli "sconti" sul pagamento di imposte e contributi per il triennio agevolato 2002 - 2004 ed in una regolarizzazione degli anni passati (anno 2001 e precedenti).

Quanto all'applicazione della normativa in materia di collocamento mirato dei disabili il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità Montane hanno raggiunto un Accordo per la definizione di linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui all'art.11 della **legge 68/99**[9] (ratificato dalla Conferenza Unificata il 22.2.2001, pubblicato nella G.U. in data 17.4.2001).

Infine, con D.M. 15 marzo 2001 sono state stabilite le modalità per la presentazione ed il finanziamento dei progetti di azioni positive per la realizzazione della pari opportunità di cui all'art 2 della Legge n. 125/1991 novellato dall'art 7 del Dlgs 23 maggio 2000 n. 196, nonché per progetti di azioni positive per favorire la flessibilità dell'orario di lavoro di cui all'art 9 legge 53/2000.

Il decentramento alle Regioni delle funzioni in materia di impiego ha comportato delle modifiche anche nella gestione della rete **EURES**, che è stata creata per facilitare la libera circolazione dei lavoratori nell'U.E. e nello spazio economico europeo e contribuire in tal modo allo sviluppo di un effettivo mercato europeo del lavoro.

I Consigli europei di primavera svoltisi a Lisbona nel 2000 e a Stoccolma nel 2001 hanno dato particolare rilievo al ruolo della mobilità professionale.

dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni; c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001; d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

Inoltre, "a seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2, e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a partire dall'anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001" (comma 3).

2) La D.G.I. ha fornito chiarimenti inerenti all'art.78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (legge finanziaria 2001) concernenti le proroghe delle attività socialmente utili nel periodo maggio – giugno 2001 (nota del 22/5/2001, prot. n. 1250/06.14).

[9] *Si riporta il comma 1 dell'art. 11 della Legge n. 68/99: "al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge".*

Nella comunicazione su i "Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti" del 28.02.2001, la Commissione europea ha richiamato l'attenzione sulla fattibilità della realizzazione di un sito d'informazione sulla mobilità europea del tipo "sportello unico", che comporterebbe anche l'istituzione di una base dati europea sulle offerte di lavoro e le opportunità di formazione, come richiesto nelle conclusioni del Consiglio di Lisbona del marzo 2000.[10]

Dopo l'emanazione del Decreto flussi per l'anno in corso (D.P.C.M. 9.4.2001) si è provveduto con circolare D.G.I. n. 53 del 18.05.2001 ad impartire le apposite istruzioni agli uffici periferici, sia per quanto riguarda le innovazioni introdotte dal decreto stesso, sia per quanto riguarda la distribuzione delle quote a livello regionale, con riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro.

Si ricorda, infine, l'emanazione del Dlgs n.165 del 30 marzo 2001 con il quale sono state dettate "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE CENTRALE

La C.C.I. ha continuato ad esprimere il parere di competenza sui progetti di formazione e lavoro, ad ambito interregionale, e ha provveduto a recepire le regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le OO.SS., ad esprimere il parere in ordine alla concessione dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (art 2 *Legge 196/97*).

ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI REGIONALI TRIPARTITE

Si rammenta la sentenza della Corte costituzionale n. 74/2001 (G.U. n. 13 del 28/03/2001 1° serie speciale) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettere b), c), e d) del Dlgs n. 469/1997: in particolare, ha affermato la Corte, "ferma la possibilità per lo Stato di delineare il modello organizzativo con disposizioni di principio, deve residuare alla Regione uno spazio di libera scelta in ordine alla disciplina dell'organizzazione, che non può essere compresso senza pregiudicarne lo statuto costituzionale di autonomia"; proprio tale spazio risulterebbe

[10] *Nell'anno 2001 è stata avviata una collaborazione tra il Ministero del Lavoro italiano e l'AETAT norvegese per un progetto di mobilità guidata per il personale sanitario italiano (soprattutto medici) interessati a lavorare in Norvegia, nonché con l'AMS (Ministero del Lavoro) svedese, nell'ambito degli stessi processi di mobilità, al fine di favorire una più ampia gamma di opportunità lavorative (il progetto coinvolge il MAE, l'Ambasciata Norvegese, l'Ambasciata d'Italia ad Oslo, il Ministero della Sanità, la Federazione Nazionale degli Infermieri e la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici).*

Inoltre al fine di far fronte alla carenza di personale infermieristico in Italia il Ministero del Lavoro-Direzione Generale Impiego, d'intesa con il Ministero della Sanità e l'Istituto per l'Impiego spagnolo ha preparato una convenzione al fine di reclutare in quel Paese gli infermieri necessari utilizzando nella ricerca il Servizio EURES dei rispettivi Paesi (sono stati reclutati circa 300 infermieri spagnoli).

compresso dalla previsione di cui alla lett. b) dell'art 4 "nell'imporre alla Regione la costituzione di una commissione permanente tripartita, definisce puntualmente la composizione di tale organo...e sottrae in tal modo alla Regione ogni potestà organizzativa diversa dalla mera attuazione".

Anche per l'anno 2001 si segnalano le medesime difficoltà di reperimento dei dati e delle informazioni sulla attività delle Commissioni Regionali Permanenti Tripartite riscontrate nell'anno precedente.

Il passaggio di funzioni e compiti alle Commissioni provinciali per il lavoro è ormai divenuto operativo in quasi tutte le Regioni[11].

I D.lgs 10 aprile 2001 n. 183 e n. 180 contengono norme di attuazione degli statuti speciali, rispettivamente, della Regione Valle d'Aosta e della Regione Sardegna, concernenti il conferimento di funzioni in materia di lavoro: in particolare è previsto che la soppressione delle commissioni regionali per l'impiego è subordinata all'emanazione della legge regionale contenente i criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego.

Si rinvia, nel dettaglio, alle schede allegate.

Il

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(ON.LE PASQUALE VIESPOLI)

[11] *Ad esempio, in Umbria l'affidamento di funzioni e compiti della Regione e della C.R.T. alle Province e alle Commissioni provinciali tripartite ha avuto decorrenza dal 31 marzo 2001 e i dati informativi forniti ai fini della presente relazione si riferiscono al periodo anteriore alla data indicata; in Veneto dal 1 luglio 2001 la gestione dei contratti di formazione-lavoro e la mobilità sono passati ai Servizi per l'impiego delle Province e alle Commissioni provinciali per il lavoro, rimanendo comunque le disposizioni generali e di carattere istruttorio di competenza della Commissione Regionale di Concertazione tra le Parti Sociali.*

RELAZIONE ANNUALE C.R.I. (O CRPT) – ANNO 2001 –
RILEVAZIONE ATTIVITA'

REGIONE	N° RIUNIONI	N° RIUNIONI C.F.L.	N° RIUNIONI ALTRE	N° C.F.L. PRESENTATI	N° C.F.L. APPROVATI	UNITA' INTERESSATE	N° PROGETTI L.S.U. APPROVATI	UNITA' INTERESSATE
ABRUZZO	5		8 (lsu)					
BASILICATA	16	17	11 (lsu)	317	288	2212		
C.P.I. BOLZANO	4		Sottocommissioni:10 (FSE) 2 (controllo sul collocamento) 2 (formazione professionale) 1 (C.I.G.S.) 4 (lavoro irregolare)					
CALABRIA	5	13	1 (lsu) 10 (mobilità) 5 (PIP)	397	388	2510	*[2]	
CAMPANIA	4	43	8 (mobilità) 4 (lsu) 5 (convenzioni ex art 17 L. 56/87	2723	2567	9430	Proroghe	15079
EMILIA ROMAGNA	11			2111 esaminati				
FRIULI VENEZIA GIULIA	9							
LAZIO	14		48 Sottoc. Paritetica (LSU, CFL, mobilità)	9001		24712 (12548 effettivamente interessati)	434	11542
LIGURIA	6			*[3]			**[4]	

[1] *La Commissione Regionale Tripartita della Regione Calabria si è insediata a partire dal 6.08.2001.*
[2] *Gli Enti che hanno inteso proseguire attività di LSU hanno stipulato apposita convenzione con la Regione Calabria.*
[3] *A partire dal 1 settembre 2000 l**a funzione relativa all'esame ed approvazione dei progetti ti di formazione e lavoro è stata trasferita alle Province***
[4] *Le deliberazioni adottate dagli Enti utilizzatori per la prosecuzione delle attività socialmente utili (a partire dall'1.05.2000) non sono più soggette all'approvazione delle Commissioni Permanenti Tripartite ex Dlgs n. 81/2000.*

ALLEGATO 1

RELAZIONE ANNUALE C.R.I. (O CRPT) – ANNO 2001 –
RILEVAZIONE ATTIVITA'

LOMBARDIA	11	161	9 (mobilità)	8378	7691	7117	163 fino al 30.06.2001[5] (88 regionali, 75 interreg.)	552 transitati da stabilizzare (fino a dcembre)
MARCHE	9						85	566
MOLISE	3		12 (Sottoc.Reg. Tripartita)					
PIEMONTE	11	47	5 (mobilità)	3518	3359	8710		
PUGLIA	6		27 Sottoc. Impiego + 3 Sottoc. Agricola	8830	8620	39549		
SARDEGNA	13		1 (Sottoc.)		3795	15141		
SICILIA	27	27	21 (PIP) 23 (mobilità) 27 (trasferimenti LSU)					
TOSCANA	11							
C.P.I. TRENTO					1926		0[6]	
UMBRIA[7]	7			866 (*fino al 31.03.01)	865 (* idem)			
VALLE d'AOSTA	9			324	323	700	0[8]	0

[5] Dal 1.07.2001 n. 23 LSU in progetto.
[6] Dato fornito dalla Regione.
[7] La Regione Marche fornisce i dati indicati fino a 31.03.2001 data in cui ha poi avuto decorrenza l'affidamento alle Province e alle Commissioni provinciali tripartite di compiti e funzioni della Regione e della CRT.
[8] Dato fornito dalla Regione.

ALLEGATO 1

RELAZIONE ANNUALE C.R.I. (O CRPT) – ANNO 2001 –
RILEVAZIONE ATTIVITA'

VENETO	10	7	1(lsu) 7(mobilità) 4 (extrac.omunitari) varie riunioni Sottoc.e tecnici[9]	1524[10] + 583 (approvati per scadenza)	941+393 (approvati d'ufficio ex art 16 c 8 L. 451/94)	4.002	0[11]	

[9] In particolare: Gruppo tecnico di pilotaggio e gruppo tecnico per gestione delibera su sviluppo partenariale del servizio pubblico per l'incontro domanda/offerta di lavoro (E-Labor); Commissione gestione fondo regionale disabili; Comitato paritetico "tirocini giovani Mezzogiorno in aziende centro-nord"; Comitato di coordinamento azioni per la stabilizzazione occupazionale in LSU e sottocommissione; Gruppo tecnico formazione per apprendistato; Gruppo di lavoro per predisposizione bozza provv. Regionale attuazione Dlgs 181 e DPR 442 sul collocamento; Gruppo misto di lavoro per redazione piani provinciali lavoro annuali.

[10] I progetti di f.l. presentati alla Commissione Regionale di Concertazione tra le Parti Sociali della Regione Veneto sono residuali rispetto a quelli presentati alle Commissioni Bilaterali. In ogni caso dal 1 luglio 2001 la gestione dei CFL e Mobilità è passata ai Servizi per l'impiego delle Province e alle Commissioni provinciali per il lavoro, rimanendo comunque le disp. generali e di carattere istruttorio di competenza della CRCPS.

[11] Dato fornito dalla Regione.

ALLEGATO 1

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.T.
ANNO 2001
LEGGE 56/87

REGIONE	
ABRUZZO	Art 16
BASILICATA	
C.P.I. BOLZANO	
CALABRIA	
CAMPANIA	Direttive e criteri per le Province ed i Centri per l'Impiego (ex Sezioni Circoscrizionali) ai fini della attuazione delle procedure di collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro (art 1, comma 11).
EMILIA ROMAGNA	Art 17 Approvazione o stipulazione di n. 42 convenzioni.
FRIULI VENEZIA GIULIA	
LAZIO	
LIGURIA	
LOMBARDIA	
MARCHE	
MOLISE	
PIEMONTE	Art 17 Approvazione di una convenzione.
PUGLIA	Art 17 Sono state presentate dalla Commissione Bilaterale richieste di convenzione riguardanti il riconoscimento del contributo per i servizi di trasporto nel settore agricolo e la Sottocommissione Agricola delegata alla approvazione si è riunita 3 volte
SARDEGNA	Delibera relativa all'assunzione a termine degli operai forestali attraverso la stipula di convenzioni ex art 17 La CRI ha ratificato delle procedure e delle interpretazioni proposte dall'ufficio in ordine al blocco delle graduatorie (art 16 L n. 56/87 alla luce delle disp. introdotte dal Dlgs 181/2000 e dal DPR 442/2001.
SICILIA	
TOSCANA	
C.P.I. TRENTO	A) Pareri sui programmi di formazione professionale: - interventi di f.p. inseriti nell'ambito dell'Iniziativa comunitaria Leader II; - progetti di f.p. a dimensione aziendale cofinanziati dal FSE - approvazione criteri per la formazione degli strumenti di programmazione settoriale relativi agli interventi a cofinanziamento del FSE; - affidamento in gestione delle proposte progettuali di formazione, presentate per l'anno 2001 con il concorso del FSE relative alle

ALLEGATO 2

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.T.
ANNO 2001
LEGGE 56/87

REGIONE	
	misure: A2 (inserimento e reinserimento lavorativo di giovani ed adulti nella logica dell'approccio preventivo), B1 (inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati), C2 (prevenzione della dispersione scolastica e formativa), C3 (formazione superiore), C4 (formazione permanente) D2 (adeguamento delle competenze della p.a.), E1 (promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro). - parere su valutazione effettuata dal Servizio Addestramento e Formazione Professionale delle candidature inerenti l'iniziativa Comunitaria Equal - parere su specificazione dei requisiti per l'accreditamento ai sensi dell'art 7 c. 5 del Reg. approvato con DPGP n. 33/51/Leg del 27.12.2000. B) Direttive sull'attività delle Agenzie per l'Impiego; direttive e criteri alle Sezioni per l'Impiego in materia di procedure di collocamento e di rilevazioni del mercato del lavoro. - approvazione nuovi criteri per l'erogazione di incentivi provinciali alle aziende per l'assunzione di dipendenti in CIGS nel caso di trasferimento di azienda; Disposizioni e linee operative per applicazione del DM 7 luglio 2000 n. 357 su esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla Legge n. 68/99, criteri per la stipula di un programma di assunzioni per la copertura della quota d'obbligo e relativa convenzione tipo e per il distacco di persone disabili a cooperative sociali o liberi professionisti disabili. C) Determinazioni relative ai criteri per la formazione della graduatoria dei lavoratori da avviare a selezione presso la P.A..
UMBRIA	
VALLE d'AOSTA	
VENETO	Art 1, c. 7 Direttive e criteri da impartire alle sez. circ. ai fini dell'attuazione delle procedure di collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro: varie delibere. Art 10, c. 3 Criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie. Art 24 Direttive sull'attività delle Agenzie per l'Impiego; approvazione piano annuale 2002 Veneto Lavoro.

ALLEGATO 2

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.T.
ANNO 2001
LEGGE 223/91

REGIONE	
ABRUZZO	
BASILICATA	Approvazione liste di mobilità. Reiscrizioni e cancellazioni.
C.P.I. BOLZANO	
CALABRIA	Iscrizioni liste di mobilità: n. 592 lavoratori
CAMPANIA	Art 5, c. 5, concessione di benefici per aziende che procurano offerte di lavoro ai propri ex dipendenti in mobilità. Art 6, comma 2 Approvazione lista di mobilità per n. 6303 lavoratori
EMILIA ROMAGNA	Iscrizioni liste di mobilità: n. 7557 lavoratori
FRIULI VENEZIA GIULIA	Art 6, c.2 Approvazione liste di mobilità. Domande respinte, annullamenti
LAZIO	Iscrizioni liste di mobilità: n. 8281 lavoratori
LIGURIA	Art 6, c.2 Approvazione liste di mobilità: funzione trasferita alle province
LOMBARDIA	Lavoratori iscritti: n. 23762 ex Legge 223/91 e 236/93 (n. 19216 iscrizioni flusso).
MARCHE	Art 6, c.2 Approvazione liste di mobilità per n. 27 lavoratori (vedi anche allegato 8).
MOLISE	
PIEMONTE	
PUGLIA	Iscrizioni liste di mobilità per n. 4573 lavoratori (3115 di sesso maschile) di cui 4118 on diritto alla relativa indennità. La provincia maggiormente interessata è Bari con 1450 iscrizioni seguita da Lecce con 1392 unità prevalentemente del settore tessile. Il motivo principale dei licenziamenti è da imputarsi alla riduzione del personale.
SARDEGNA	Inserimenti in lista di mobilità: n. 1569 (al 31 12 2001)
SICILIA	
TOSCANA	
C.P.I. TRENTO	Art 6, c.2 Approvazione liste di mobilità
UMBRIA	Iscrizioni in lista di mobilità per n. 233 (fno al 31.0.01).
VALLE d'AOSTA	Inserimenti in lista di mobilità ed approvazione.
VENETO	

ALLEGATO 3

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.T.
ANNO 2001
LEGGE 236/93 (vedi anche sub Legge 223/91)

REGIONE	
ABRUZZO	
BASILICATA	
C.P.I. BOLZANO	
CALABRIA	
CAMPANIA	
EMILIA ROMAGNA	
FRIULI VENEZIA GIULIA	Richieste di inserimento nelle liste di mobilità: approvazione, domande respinte, annullamenti.
LAZIO	
LIGURIA	
LOMBARDIA	
MARCHE	
MOLISE	
PIEMONTE	
PUGLIA	
SARDEGNA	
SICILIA	
TOSCANA	
C.P.I. TRENTO	
UMBRIA	Iscrizioni in lista di mobilità per n. 320 (fno al 31.0.01).
VALLE d'AOSTA	
VENETO	

ALLEGATO 4

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.T.
ANNO 2001
LEGGE 451/94

REGIONE	
ABRUZZO	
BASILICATA	
C.P.I. BOLZANO	
CALABRIA	Delibera sui criteri di approvazione dei P.I.P..
CAMPANIA	Convenzioni quadro PIP 2001: approvazione. Proroga scadenza PIP 2001.
EMILIA ROMAGNA	
FRIULI VENEZIA GIULIA	Pareri su istanze CIGS per Telecom Italia Spa, Site Spa, Zanussi Elettromeccanica Spa, Tecnosistemi Spa TLC E&S, Sirti Spa, Ansaldo Sistemi Industriali Spa, ABC Mask Srl in concordato preventivo, Siderius Spa in fallimento, Eurocantieri Srl in fallimento, L&T Spa, Gruppo Coin Spa.
LAZIO	Piani di inserimento professionale (P.I.P.): n. 73 convenzioni per n. 1354 lavoratori interessati.
LIGURIA	Pareri su istanze CIGS con assistenza tecnica dell'Agenzia Regionale per l'Impiego
LOMBARDIA	
MARCHE	
MOLISE	Art 15 P.I.P.: approvazione convenzioni e progetti esecutivi.
PIEMONTE	
PUGLIA	
SARDEGNA	Pareri su istanze CIGS PIP: ripartizione delle economie dei piani assegnati nel 2000 (non interamente utilizzati) corrispondenti a n. 170 + 14 per soggetti deboli con limitazioni per coloro che non hanno utilizzato almeno l'80% dei PIP precedentemente assegnati; approvazione n. 697 PIP a seguito del DM 20.04.2001 di ripartizione dei fondi 2001
SICILIA	PIP: sono stati approvati n. 112 progetti per n. 637 giovani di cui n. 195 trasformati in rapporto di lavoro.
TOSCANA	I Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione sono terminati nel 2001 Pareri su istanze CIGS: Ceramiche Industriali di Livorno, Misura (Pisa), Mazzoni Pietro, ICOT Spa di Forlìi (sedi di Firenze e di Grosseto), seit Srl e Cet Srl, Sielte, Coperativa Toscana-Lazio, Menarini Ricerche Spa (unità di Firenze) T.R.W. Italia Spa (Livorno) Poligrafici Editoriali spa e Società Case Nuove srl, CA.DI. srl (FI) Danka Italia Spa (Fi), Seal Srl (Li) Ciet Spa (Arezzo), gruppo Coin, Fila Spa, Siemens Telematica Spa, Sirti Spa (Fi) B.S.I. (Massa), FOND.E.CO. Srl Fall (Fi), Metalplastica (Pisa), M.V.P. Srl Pontedera
C.P.I. TRENTO	

ALLEGATO 5